

stà non farebbe neppure un peccato veniale ». <sup>1</sup> Forse il Pombal, che fu l'anima di tutto il processo, dovette sentire egli stesso, come fossero insufficienti simili deposizioni strappate colla tortura; <sup>2</sup> per questo egli cercò di accrescere la loro forza probatoria con le cosiddette presunzioni giuridiche. Poichè non si può ammettere, è detto nel § 25 del processo, « che uno compia un gran misfatto senza averci un grande interesse, così viene anche presunto che colui, il quale nel misfatto ha un interesse, sia altresì quello che lo ha commesso, ammenochè egli non dimostri chiaramente, che lo ha fatto un altro ». Poichè, ora, i gesuiti, a cui il re aveva tolto l'ufficio di confessore di corte ed aveva proibito il commercio, avevano un grande interesse nella morte del re, « così anche questa sola presunzione giuridica basterebbe per essere considerata in base ai diritti come una chiara prova, ch'essi hanno avuto colpa in questo maledetto misfatto ». <sup>3</sup>

Con simili principî, dice uno studioso protestante, « applicati così pienamente come in questo caso, in quanto tutta la serie di presunzioni non è fondata su nulla di documentario », si potrebbe « condurre mezzo mondo sul patibolo ». <sup>4</sup> Di fatto, altresì, tutti gli storici, che si sono occupati a fondo del processo, si pronunciano decisamente a favore dei gesuiti. <sup>5</sup> « Il Carvalho non avrebbe certo rinunciato all'accusa formale (contro i gesuiti), se avesse potuto risultare soltanto una qualsiasi speranza precisa

<sup>1</sup> L'asserzione sul peccato veniale secondo i *Mémoires du MARQUIS DE POMBAL* (II 49) sarebbe stata contenuta in un biglietto del P. Malagrida alla vecchia marchesa de Tavora, ma senza precisazione ulteriore dell'argomento cui si riferiva. Secondo gli atti del processo l'asserzione, che l'assassinio del re non fosse un peccato neppure leggero (« não peccaria, nem levemente »), sarebbe stata fatta dal P. Giacinto da Costa coll'assenso del P. Timoteo d'Oliveira. Questi dunque sarebbero stati gl'istigatori principali; essi però nella sentenza, ove altri gesuiti vengono indicati nominalmente, non sono presi affatto in considerazione. Del resto è da osservare, che tutto il contenuto del § 4 si basa puramente e semplicemente sulla confessione fatta dal duca di Aveiro dopo la tortura (OLFERS 328 n. 1 e 2). Anche i dati sulle località, ove sarebbero avvenuti i convegni segreti, suscitano forti dubbi (cfr. in proposito MUM 79 s.). Allorchè nell'imbarco dei domestici del duca di Aveiro, condannati alla deportazione in India si procedeva alquanto lentamente, il suo portiere avrebbe detto fra l'altro: « Mi si tormenta, perchè lo dica che i gesuiti entravano e uscivano perpetuamente dal mio padrone; e poichè non posso dirlo, lo pover'uomo debbo andare alle Indie ». (L'incaricato d'affari Keil a Kaunitz il 3 febbraio 1761, in DUHR, *Pombal* 86 n. 1).

<sup>2</sup> Le prove della partecipazione dei gesuiti alla « congiura » si fondano puramente e semplicemente su confessioni strappate colla tortura ad alcuni testimoni ed a tre coaccusati (OLFERS 307).

<sup>3</sup> Testo in [BIKER] I 75; [KLAUSING] II 2, 34.

<sup>4</sup> OLFERS 301.

<sup>5</sup> Cfr. DUHR in *Stimmen aus Maria-Laach* XXXVIII 403 ss.; Id., *Pombal* 86 n. 1 (ivi ulteriori testimonianze).